

TIMELINE SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 8507/2024 - N. R.G. 00039393/2023 DEL
22/07/2024 PUBBLICATA IL 22/07/2024



SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 8507/2024 - N. R.G.
00039393/2023 DEL 22/07/2024 PUBBLICATA IL 22/07/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino, in seguito all'udienza del 08.07.2024 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. **R.G. n. 39393/2023** promossa da:

Parte_1, (C.F. *C.F._1*) rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Cavagnetto e Miretta Malanot, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, Piazza Statuto n. 10, come da procura speciale ex art. 83 C.p.c. allegata al ricorso introduttivo;

- ricorrente

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12

-resistente

E CONTRO

Controparte_2 (PIVA *P.IVA_2*, C.F. *P.IVA_3*), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21

-resistente contumace

OGGETTO: beneficio vittima del dovere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11.12.2023, *Parte_1* ha convenuto in giudizio il [...] *CP_1* e l'^{CP-} per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- *nel merito: a) previa disapplicazione, inefficacia della illegittima nota del Controparte_1 – Dip. LCI - D.C. per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - AOO DIRITTI CIVILI - 0183/0179/0022 - Protocollo 0007543 16/10/2023 - AI -Fasc. n.290/IMP/2023, accogliere integralmente il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - quale familiare superstite di Vittima del Dovere (orfano) - al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento*

equipollente, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 206/2004; b) e, di conseguenza, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria sfera di competenza, alla liquidazione in favore del ricorrente dei suddetti contributi figurativi, disponendo l'immediata regolarizzazione contributiva utile ad incrementare la posizione del ricorrente".

A sostegno della propria domanda ha prospettato: 1) di essere orfano del Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri *Persona_1*, quest'ultimo già riconosciuto quale Vittima del Dovere (Decreto del Capo della Polizia n. 200/D/3/E/8/CC.26 datati 2.12.1976, 26.4.1977, 13.10.1981 e 29.12.2006); 2) con Decreto del Capo della Polizia-Direttore della pubblica sicurezza Prot. n. 599/C/3/E/8/CC/26 A.V.2 in data 4.9.2008 è stato corrisposto al ricorrente, l'assegno vitalizio non reversibile nell'importo originario di € 258,23 di cui all'art. 4, comma 1, lett. b n. 1 del D.P.R. n. 243/2006; 3) avverso detto Decreto il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro, e chiedeva che l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile, previsto in favore delle Vittime del Dovere, fosse di importo uguale a quello dell'assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (pari ad € 500,00 in ragione dell'art. 4, comma 238, della Legge n. 350/2004); 4) con sentenza n. 3576/2017 (RG. n. 1876/2016) in data 12 aprile 2017 il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro, accoglieva il ricorso, e dichiarava il diritto del ricorrente a percepire l'assegno mensile vitalizio nella misura di € 500,00 (così come implementato dall'art. 4, comma 238, della Legge n. 350/2004).

Infine, ha dedotto il mancato riscontro, in sede amministrativa, della propria istanza, inviata al *[...]* *CP_1* ed all'*CP_2*, volta a conseguire il riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art. 3 della legge 206/2004.

Nell'agire in questa sede per il conseguimento del beneficio in questione, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.

L'*CP_1* ritualmente convenuto, rimaneva contumace.

Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il *Controparte_1* che, eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso in quanto preordinato ad ottenere il riconoscimento di un beneficio spettante unicamente alle "vittime del terrorismo", ma non esteso alle "vittime del dovere".

All'esito dell'udienza dell'8.07.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, pronuncia la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò posto, deve ritenersi infondato il rilievo preliminare di rito della resistente in punto di difetto di legittimazione passiva. Va riconosciuta altresì, la legittimazione passiva del *Controparte_1*,

concretamente tenuto a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 DPR 243/2006 (*“Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”*). Se è pur vero che l'ente erogatore del trattamento pensionistico è l'*CP_2*, non è men vero che l'ente previdenziale si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze correlate allo *“status”* di vittima del dovere sul riconoscimento del quale è competente l'Amministrazione di appartenenza del beneficiario, ovvero il *Controparte_1* nel caso in esame, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate (Corte App. Ancona, Sent. 330/2023; nello stesso senso cfr. Trib. Verona, Sent. n. 117/2024). Pertanto, deve affermarsi la legittimazione passiva del *Controparte_1* con riferimento alla domanda di accertamento da parte dell'interessato della sussistenza del diritto al riconoscimento del beneficio richiesto.

Quanto al merito della controversia, si ritiene corretta e fondata la prospettazione del ricorrente.

Difatti, nel caso che ci riguarda, il ricorrente figlio superstite di appartenente già riconosciuto quale *“vittima del dovere”* e pacifico tra le parti che il ricorrente sia riconosciuto vittima del dovere, ha invocato in questo giudizio l'applicazione in proprio favore del beneficio di cui all'art. 3, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, rubricato *“nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”*, come modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Secondo quanto sostenuto dal ricorrente e, condiviso da questo giudicante, tale normativa è applicabile anche nel caso di specie, in ragione della generalizzata estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere.

Sebbene, la giurisprudenza di legittimità, in ordine alla questione della individuazione della categoria dei superstiti delle vittime del dovere, ha escluso l'incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo, dopo avere affermato che la L. 266/2005 non ha provveduto all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine (Cass. civ., sez. un., 25 settembre 2018, n. 22753).

Senonché, in altri casi, la stessa Corte, dopo avere evidenziato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005, come obiettivo postosi dal legislatore, ha affermato come non si giustifichi una diversità di trattamento nel caso di riconoscimento di determinati benefici, per cui la Corte ha affermato l'equiparazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio mensile a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo e in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal *“diritto vivente”* rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Cass. civ., SS.UU., 27 marzo 2017, n. 7761, Cass. n.

15328/2016). Inoltre, sono conformi gli orientamenti espressi nelle pronunce giurisprudenziali di merito (Trib. Padova, Sent. 209/2023; id. Sent. n. 434/2021 pubbl. il 20/09/2021; Trib. Vicenza, Sentenza n. 13/2022 pubbl. il 18/01/2022; Tribunale Napoli Nord Sent. n. 1640/2023; Tribunale Cassino sez. III, 16/10/2019, n.728; Corte Appello Ancona Sent. n. 330/23 del 10.11.23), allegare anche dal ricorrente e da intendersi qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..

La ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata, si è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni '80 (v. L.466/1980: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche"), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le "vittime del dovere".

Si rende opportuno premettere che l'art. 1 co. 562 L. 266/2005 statuisce l'estensione alle "vittime del dovere" dei benefici già previsti per le "vittime del terrorismo"; l'art 1 comma 565 della L. 266/2005 demanda alla fonte regolamentare i termini e le modalità per la corresponsione delle previdenze.

Infatti, il D.P.R. n. 243/2006 costituisce il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Detto regolamento non ha, però, modificato in senso restrittivo l'ambito dei soggetti destinatari dei benefici in questione, infatti l'art. 1 comma 562 della legge n. 266/2005 fa riferimento alle vittime del dovere individuate ai successivi commi 563 e 564, con ciò estendendo la erogazione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a tutte le vittime che hanno riportato menomazioni e ferite nell'adempimento del dovere ed ai familiari superstiti di cui ai commi 563 e 564.

Da quanto sopra ne consegue ed assume carattere vincolante nella presente fattispecie l'art. 1 co. 562 L. 266/2005 che ha esteso i diritti delle "vittime del terrorismo" alle "vittime del dovere" individuate ai successivi commi 563 e 564 e cioè anche ai familiari superstiti.

L'art 3 della L. 206/2004 prevede che a chiunque abbia subito un'invaldità permanente da atti di terrorismo, venga riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica. La l. 29/11/2007 art. 34 ha statuito le estensioni di alcuni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo previsti dalla L. n. 206/2004 alle vittime del dovere a causa di azioni criminose (art. 5 commi 1/5 L 206/2004).

Alla luce della lettura combinata delle disposizioni normative sopra evocate e avuto riguardo al dichiarato intento di cui alla legge n. 266 del 2005, di procedere all'equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, il beneficio

contemplato dall'art. 3, comma 1 della legge n. 206 del 2004, cit., debba essere riconosciuto anche alle vittime del dovere e loro superstiti.

Non si tratta, dunque, di riconoscere un beneficio al di fuori dei casi in cui è previsto dalla legge, bensì di riconoscere che la stessa legge n. 266/2005, come attuata dal regolamento sopra citato, costituisce la fonte dell'estensione anche alle vittime del dovere e loro superstiti del beneficio in questione.

In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, nella sua già riconosciuta qualità di figlio superstite di vittima del dovere, all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 206/2004.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il G.O.P. definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206;
- Condanna il *Controparte_1* a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 22.07.2024

Il G.O.P.

Dott.ssa Veronica D'Agostino